



Sentenza n. 30 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 10 febbraio 2021, deposito del 5 marzo 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 89 e 131 del 2020

parole chiave:

REATI E PENE – ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO

disposizioni impugnate:

- art. 131-bis, secondo comma, del [codice penale](#), come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del [decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(CDFUE\), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000](#)

dispositivo:

infondatezza e inammissibilità

Il Tribunale di Torino e quello di Torre Annunziata hanno sollevato, in tempi diversi, q.l.c. sull'art. 131-bis, secondo comma, c.p., sul presupposto che **la preclusione dell'esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, sia irragionevole e possa determinare l'inflizione di una pena ingiustificata.**

Il Tribunale di Torre Annunziata evoca anche il parametro costituzionale dell'art. 77, secondo comma, Cost. poiché assume che la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 53 del 2019, non sia omogenea rispetto al contenuto originario e alla finalità complessiva del decreto-legge all'interno del quale è stata inserita.

Riuniti i giudizi, la Corte, in via preliminare, giudica inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, quale parametro interposto rispetto all'art. 117 Cost. in quanto, per giurisprudenza costante, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto

europeo, laddove il reato di resistenza a pubblico ufficiale, all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea.

Nel merito, giudica invece infondate le ulteriori questioni.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità, infatti, la Corte osserva come un tale difetto «rilevante [...] si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente “estranea”, o addirittura “intrusa”»; ciò che non si riscontra nel caso della disposizione censurata poiché «la *ratio* dominante dell'atto urgente è chiaramente orientata – come si evince dalle finalità esplicitate nella sua premessa – verso l'obiettivo di “garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica”, “rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico”, tutto ciò “nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica”. **In quanto finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione, l'addizione operata dalla legge di conversione, che ha escluso l'applicazione dell'esimente di tenuità nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, non può dirsi pertanto “estranea”, né tantomeno “intrusa”, rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019».**

Quanto invece alla violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, la Consulta osserva, da un lato, che la «**scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all'individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione**» e, dall'altro, che in ogni caso i «*tertia* addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo».

Antonio Riviezzo